



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 30 del 25/08/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 25 luglio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

29) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CECECOTTO ANTONIO PAOLO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ POL.D. CITTÀ DI CIAMPINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., DELL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 39, LETT. FD), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELL'ART. 2 DEL C.U. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022-2023, A CARICO DEL SIG. SALZANO ANDREA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL.D. CITTÀ DI CIAMPINO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., DELL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 39 LETT. FD) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELL'ART. 2 DEL C.U. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 1 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022 - 2023, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ POL.D. CITTÀ DI CIAMPINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 E 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 12 del 26/07/2023

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n.674 pfi 22-23, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito al mancato affidamento della conduzione tecnica della squadra Under 14 Elite della Pol. D. Città di Ciampino, militante nel girone L del campionato di Seconda Categoria, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico";
Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata in data 17.5.2023;
Rilevati gli atti di indagine posti in essere ed i documenti acquisiti nel corso dell'attività inquirente svolta;
Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue:
Con mail del 30.1.2023 la segreteria del Settore Tecnico ha trasmesso la segnalazione del Gruppo Regionale Lazio dell'AIAC recante pari data con la quale si evidenzia che la società Pol. D. Città di

Ciampino, per la squadra militante girone C del campionato Giovanissimi Under 14 Regionali Eccellenza Maschile ha affidato il ruolo ed i compiti di allenatore ad una persona priva di necessaria abilitazione nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023.

Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, ed in particolare dalle distinte di gara del campionato della stagione sportiva 2022 - 2023 relative agli incontri disputati dalla squadra della Pol. D. Città di Ciampino militante nel girone C del campionato Under 14 Regionale Eccellenza Maschile, dalla prima giornata di campionato del 22.10.2022 alla data del 26.2.2023, è emerso che effettivamente, nel periodo intercorso dall'inizio della stagione sportiva 2022 - 2023 quantomeno fino al 31.3.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra di tale società sono stati affidati al sig. Salzano Andrea, dirigente tesserato per la medesima compagine sprovvisto della qualifica di allenatore abilitato dal Settore Tecnico; tanto, peraltro, è stato confermato con pieno valore confessionario dallo stesso sig. Salzano Andrea in sede di propria audizione da parte della Procura Federale.

Tale circostanza, inoltre, è confermata ulteriormente dalla distinta distinta di gara della Pol. D. Città di Ciampino relativa all'incontro ASD Vigor Perconti - Pol. D. Città di Ciampino del 18.3.2023, valevole per il girone C del campionato Under 14 Regionale Eccellenza Maschile acquisita agli atti, dalla fotografia relativa alla gara ASD Vigor Perconti - Pol. D. Città di Ciampino del 18.3.2023, acquisita dal collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell'attività inquirente, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte della Procura Federale dai sigg.ri Felici Andrea e Zero Claudio, calciatori tesserati per la Soc. Polisportiva D.Città di Ciampino, dal sig. Villanucci Alessio, tecnico tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino, dal sig. Amatori Lorenzo, dirigente allenatore tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino, e dal sig. Cececotto Antonio Paolo, presidente della società Pol. D. Città di Ciampino.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Bevivino, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Avv. Giovanni Greco;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

ha ritenuto deferire innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

1.- il sig. Cececotto Antonio Paolo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Pol. D. Città di Ciampino, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 23 delle N.O.I.F., anche in relazione all'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la Stagione Sportiva 2022 - 2023

2.- il sig. Salzano Andrea, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 23 delle N.O.I.F., anche in relazione all'art. 39 lett. Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dell'art. 2 del Comunicato Ufficiale Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la Stagione Sportiva 2022 - 2023

3.- la società Pol. D. Città di Ciampino, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Cececotto Antonio Paolo e Salzano Andrea

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 26/07/2023, svoltasi in modalità remota, era presente la Procura Federale, nonché il sig. Salzano Andrea, per se stesso, ed in delega anche per il sig. Cececotto Antonio Paolo e per la società Pol.D. Città di Ciampino.

La Procura, nella persona dell'Avv. Luca Zennaro, preliminarmente, riportandosi all'atto di deferimento, comunicava a questo Tribunale che era stato raggiunto un accordo con i deferiti per l'applicazione della sanzione ridotta ex art. 127 C.G.S. come di seguito specificato:

- Cececotto Antonio Paolo, inibizione per n.6 mesi, ridotta di n.2 mesi, per una sanzione finale di n.4 mesi di inibizione;
- Salzano Andrea, inibizione per n.6 mesi, ridotta di n.2 mesi, per una sanzione finale di n.4 mesi di inibizione;
- Pol.D. Città di Ciampino, ammenda di euro 840,00, ridotta di euro 280,00, per una sanzione finale di euro 560,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, in via preliminare, rileva che, dagli atti istruttori, non esistono elementi idonei per prosciogliere i deferiti;

reputa, altresì, congrua la sanzione concordata visti gli addebiti contestati.

Pertanto, visto quanto sopra

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni, dichiara l'efficacia dell'accordo ai sensi dell'art.127 C.G.S. e, per gli effetti, commina le seguenti sanzioni:

- Cececotto Antonio Paolo, inibizione per n.4 mesi;
- Salzano Andrea, inibizione per n.4 mesi;
- Pol.D. Città di Ciampino, euro 560,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

30) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. JOHN ANDREW LATCOVICH, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA A.S.D. SVS ROMA, ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SVS ROMA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 12 del 26/07/2023

Il presente procedimento trae origine da un'attività di indagine della Procura Federale Interregionale espletata nel procedimento disciplinare n. 684 pfi 22-23, avente ad oggetto: *"Condotta del calciatore minore sig. John Andrew Latcovich che, all'atto della richiesta di tesseramento per la A.S.D. Svs Roma, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione U.S.A."*.

Nel corso dell'attività istruttoria venivano acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- dichiarazione del calciatore sig. John Andrew Latcovich datata 18.1.2023, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere, sottoscritta dal medesimo e dai genitori sigg.ri Simon Andrew Latcovich e Meghan Carroll Latcovich;
- modulo di richiesta di tesseramento del calciatore sig. John Andrew Latcovich datato 18.1.2023 ed inviato dalla società A.S.D. SVS Roma all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;
- approvazione del tesseramento del calciatore sig. John Andrew Latcovich del 7.2.2023 da parte di quest'ultimo Ufficio;
- comunicazione inviata tramite e mail dalla U.S. Soccer Federation alla F.I.G.C. in data 8.2.2023, dalla quale emerge che il calciatore sig. John Andrew Latcovich è stato tesserato dall'1.8.2021 all'1.8.2022 per la società DC Soccer Club, alla medesima affiliata;
- revoca del tesseramento del calciatore sig. John Andrew Latcovich da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 8.2.2023;
- foglio censimento per la stagione sportiva 2022 - 2023 della società A.S.D. SVS Roma;
- estratto storico di tesseramento del calciatore sig. John Andrew Latcovich.

Dall'esame degli atti sopra indicati emergeva che, in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. SVS Roma del 18.1.2023, il sig. John Andrew Latcovich aveva sottoscritto, unitamente ai propri genitori, apposita dichiarazione nella quale era riportato in maniera non veridica che lo stesso non era stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere.

A sostegno l'Organo Requirente deduceva che la non veridicità di tale dichiarazione emergeva incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata tramite e mail dalla U.S. Soccer Federation alla F.I.G.C. in data 8.2.2023, con la quale si attestava che il calciatore sig. John Andrew Latcovich è stato tesserato dall'1.8.2021 all'1.8.2022 per la società DC Soccer Club, alla medesima affiliata.

Per le ragioni dianzi illustrate la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale:

1. il sig. John Andrew Latcovich, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. SVS Roma, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e, comunque, rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

2. la società A.S.D. SVS Roma;

per rispondere:

- il sig. John Andrew Latcovich, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. SVS Roma, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e, comunque, rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo

stesso, in data 18.1.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. SVS Roma, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- la società A.S.D. SVS Roma a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. John Andrew Latcovich, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Alla riunione indetta il giorno 25.07.2023, svoltasi con modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell'Avv. Luca Zennaro, mentre nessuno compariva per i deferiti.

La Procura Federale si riportava integralmente all'atto di deferimento, del quale chiedeva l'accoglimento in quanto provato per tabulas, avanzando le seguenti proposte di sanzione:

sig. John Andrew Latcovich, n. 4 giornate di squalifica;

la società A.S.D. SVS Roma, euro 500,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale Territoriale, all'esito della discussione, esaminati gli atti e le argomentazione prospettate, ritiene che le richieste formulate dalla Procura Federale non possano essere accolte.

Si rileva, infatti, dagli atti dell'odierno procedimento, che il calciatore John Andrew Latcovich, all'epoca della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. SVS Roma del 18.01.2023, era infradodicesimo, essendo nato in data 11.07.2012.

Pertanto, questo Tribunale, anche richiamandosi a proprie precedenti pronunce in tema, ritiene che la giovane età del giocatore deferito non lo rende imputabile e, quindi, non punibile.

Ne consegue che nemmeno la società A.S.D. SVS Roma può essere ritenuta responsabile dei fatti addebitati.

Entrambi i deferiti andranno, quindi, prosciolti da ogni incolpazione.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti dalle violazioni loro ascritte.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABIO ABBRUZZESE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. LORENZO ABBRUZZESE, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 12 del 26/07/2023

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 600 pfi 22-23, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito a minacce e comportamenti violenti nei confronti dell'arbitro Francesco Martucci posti in essere da soggetti tesserati per la società Don Bosco Colosseo";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti che hanno assunto particolare valenza dimostrativa;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso che in occasione di una seduta di allenamento presso l'impianto sportivo della società A.S.D. Don Bosco Colosseo, utilizzato anche dagli associati A.I.A della Sezione di Cassino, sono stati posti in essere dai deferiti condotte intimidatorie e minacciose nei confronti dell'arbitro sig. Francesco Martucci, proferendo all'indirizzo dello stesso anche diverse espressioni offensive e minacciose;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Massimo Giuseppe Adamo, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva vigente;

Per le ragioni dianzi illustrate la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale:

1) il sig. FABIO ABBRUZZESE, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Don Bosco Colosseo, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

2) il sig. LORENZO ABBRUZZESE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Don Bosco Colosseo, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

3) la società A.S.D. DON BOSCO COLOSSEO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Fabio Abbruzzese e Lorenzo Abbruzzese, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura, nella persona dell'Avv. Luca Zennaro, preliminarmente, riportandosi all'atto di deferimento, comunicava a questo Tribunale che era stato raggiunto un accordo con i deferiti per l'applicazione della sanzione ridotta ex art. 127 C.G.S. come di seguito specificato:

- Abbruzzese Fabio, inibizione per n.6 mesi, ridotta di n.2 mesi, per una sanzione finale di n.4 mesi di inibizione;
- Abbruzzese Lorenzo, squalifica per n.10 gare, ridotta di n.3 gare, per una sanzione finale di n.7 gare di squalifica;
- A.S.D. Don Bosco Colosseo, ammenda di euro 500,00, ridotta di euro 166,00, per una sanzione finale di euro 334,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, in via preliminare, rileva che, dagli atti istruttori, non esistono elementi idonei per prosciogliere i deferiti;

reputa, altresì, congrua la sanzione concordata visti gli addebiti contestati.

Pertanto, visto quanto sopra

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni, dichiara l'efficacia dell'accordo ai sensi dell'art.127 C.G.S. e, per gli effetti, commina le seguenti sanzioni:

- Abbruzzese Fabio, inibizione per n.4 mesi;
- Abbruzzese Lorenzo, squalifica per n.7 gare;
- ASD Don Bosco Colosseo, euro 334,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 25 agosto 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli